

2.

l'impresa artigiana in Italia

2.1 La disciplina dell'artigianato prima della Legge quadro del 1985

Come si è visto nei capitoli precedenti quando si parla di artigianato si parla di una delle attività economiche più antiche, un'attività che si può far risalire alle corporazioni medievali attraverso le quali si organizzavano gli esercizi, se ne tutelavano gli interessi e si tramandavano i mestieri anche per mezzo dell'istituto dell'apprendistato. Già a partire dal secolo XI spiega R. Romano nel suo *homo faber* “la proliferazione dei mestieri e degli artigiani si accompagnava alla rinascita o alla fondazione di una grande quantità di *corporazioni*, protagoniste del controllo e della regolamentazione della produzione della produzione e anche della vita politica delle città”¹.

“Il centro della vita produttiva e commerciale dell’artigianato urbano era sempre la bottega. Nella maggioranza dei casi, almeno inizialmente, l’artigiano era imprenditore, cioè padrone o comunque titolare dei mezzi di produzione (bottega, strumenti e materia prima), produttore e commerciante dei propri prodotti; spesso, quando la lavorazione era complessa o le commesse molto forti, l’artigiano era coadiuvato dai familiari o anche da lavoratori salariati, generalmente in piccolo numero. La figura più tipica dell’aiutante del maestro artigiano era l’apprendista (o garzone), che a dieci o quindici anni di età entrava in bottega per imparare il mestiere; con lo sviluppo dell’organizzazione corporativa dei mestieri, l’apprendista veniva in genere assunto secondo le regole stabilite dalla corporazione e formalmente sottoscritte dal padre del giovane, che talvolta pagava anche una certa somma perché al figlio venisse insegnato un mestiere”².

Il maestro artigiano allora era colui che conosceva le “regole dell'arte” e solo lui poteva trasmetterle a chi intendeva, apprendendole, entrare a far parte della corporazione. La corporazione era un sistema chiuso e protetto che si avvaleva di un quadro normativo rigido che ne difendeva prerogative e interessi: “Decise a tutelare i propri membri attraverso una regolamentazione che eliminasse la concorrenza grazie alla fissazione dei prezzi, della qualità e quantità del prodotto, delle modalità di reclutamento e utilizzazione della manodopera, le corporazioni vegliavano assiduamente a che nessun elemento perturbatore si insinuasse al loro interno o ne minacciasse il monopolio”³.

Questa logica protezionistica però non poteva assecondare le dinamiche di sviluppo che i

¹ R. Romano, M. Soresina, «*homo faber*» *economia, industria e società dal medioevo alla globalizzazione*, Milano 2003, p. 55.

² Ibidem.

³ L. Clerici, *L'Europa del settecento. Permanenze e mutamenti*, Utet libreria, Torino, 1988, p.94.

nuovi impulsi economici erano destinati ad affermare con l'era moderna. E, infatti, “la medievale disciplina delle corporazioni – tradizione gloriosa, ma che aveva ormai esaurito il proprio compito storico – venne meno, come noto, dapprima in Francia nel 1791, con la legge Le Chapelier, ma poi la portata liberatoria di quell’atto si diffuse al seguito delle armate napoleoniche, iniziando una lunga fase storica di liberismo e di deregolamentazione delle attività economiche che riguardò anche l’artigianato. In Italia, dopo la Restaurazione, le corporazioni in alcuni stati ripresero, in parte, a operare. Ma con la legge 29 maggio 1864 n.1797 e con il R. d. 20 novembre 1864 n.2005 che vi dava attuazione fu definitivamente reso *libero il lavoro per cui le abolite corporazioni possedevano privilegio*, a partire dal primo gennaio del 1865”⁴.

I segnali di declino del ruolo ricoperto dalle corporazioni cominciano a sentirsi già dal XVII secolo, ma “l’indizio più evidente della decadenza sempre più grave delle corporazioni è rappresentato dalle disposizioni sempre più generiche prese dai vari governi per mantenerle in vita” – ricorda Rutenburg – “Ciò nondimeno, nel secolo XVIII la loro fine fu sanzionata dagli Stati riformatori, e la prima città che le abolì fu proprio Firenze nel 1770 che ne aveva conosciuto il massimo splendore; sempre Firenze, nel 1781, estese questa disposizione alle altre città del granducato. [...] Nel ducato di Milano l’abolizione delle corporazioni venne decretata il 27 giugno 1787. Più a lungo che in ogni altra città le corporazioni (sessantadue maestranze) resistettero a Palermo, dove esse erano state un elemento attivo delle insurrezioni del 1547 e del 1773. Nel secolo XVIII era stata affidata a esse la difesa delle mura cittadine e, in seguito, anche la tutela dell’ordine. Le corporazioni palermitane parteciparono attivamente alla rivoluzione del 1820, e vennero soppresse solo nel 1822”⁵.

Con il superamento delle corporazioni non viene meno il ruolo dell'artigiano, ma inizia una lunga fase di trasformazione le cui origini risiedono nei mutamenti scaturiti dalla rivoluzione industriale. Durante questa fase l'artigiano da possessore del mestiere come arte del saper fare si trasforma in operatore economico; diventa, cioè, un imprenditore in grado di proporre al mercato la produzione di beni o servizi. L'artigiano non è più colui che possiede la conoscenza delle regole dell'arte e ne custodisce gelosamente i privilegi, ma è il titolare di un'attività economica nella quale presta direttamente il suo lavoro.

Col tempo poi, come vedremo, si affermerà maggiormente la scelta del rischio imprenditoriale rispetto alla prerogativa data dal saper svolgere un mestiere le cui specifiche tecniche si tramandano di generazione in generazione.

La scelta liberista che lo stato unitario aveva imboccato con il citato R.d. 20 novembre 1864

⁴ Vincenzo Allegri, *Impresa Artigiana e legislazione speciale*, Giuffrè editore, Milano, 1990, pp.5, 6.

⁵ V. I. Rutenburg, *Arti e corporazioni*, in *Storia D'Italia. I documenti.*, Einaudi editore Spa, Torino, 1973, p.640.

n.2005 era destinata a subire una battuta d'arresto in termini politici e culturale con l'avvento del fascismo e con l'organizzazione corporativa dell'economia; questo però non modificava la trasformazione in corso che vedeva negli artigiani, come si precisa nell'art.5 del R.d. 1 luglio 1926, n.1130, “esercenti per proprio conto una piccola industria, nella quale essi medesimi lavoravano”⁶, cioè coloro che intendevano dar vita a una piccola industria attraverso la prestazione del proprio lavoro.

Ma se da una parte si conferma la tendenza a far coincidere la funzione dell'attività artigiana con quella dell'industria⁷, dall'altra il regime recupera l'antica disciplina corporativa con l'istituzione del «libretto di mestiere», istituito attraverso la legge 24 luglio 1942, n.1090: “Per tutta una serie nutrita di importanti attività, l'esercizio era consentito previo rilascio da parte del Podestà, sentita una apposita commissione, del libretto: che poteva essere negato (art.5) qualora l'attività oggetto della domanda fosse già sufficientemente esercitata nella località; per chi esercitasse l'attività senza essere munito del prescritto libretto erano previste sanzioni; ed indipendentemente da ciò, il Podestà poteva ordinare la chiusura degli esercizi attivati senza il prescritto libretto di mestiere (art.10, comma 1° e 5°)⁸.”

Il settore dell'artigianato in quanto summa di micro imprenditorialità assumerà sempre di più per lo sviluppo industriale dell'Italia moderna una funzione economica importante destinata a intervenire positivamente nel ciclo produttivo, sostenendo la produzione e sviluppando redditività.

L'Italia del dopoguerra è costretta a fare i conti con la necessità di promuovere lo sviluppo industriale. La consapevolezza dell'importanza che la libera iniziativa ricopre per la crescita e lo sviluppo del paese appartiene alla nuova classe politica che si afferma con la liberazione; quella stessa classe politica che, pur costretta in evidenti contraddizioni tra scelta liberista e statalismo⁹,

⁶ Vincenzo Allegri, *Impresa Artigiana e legislazione speciale*, cit. p. 7

⁷ Già a conclusione del lavoro svolto dalla commissione dei diciotto, presentato dal consigliere di Stato Domenico Barone con relazione del 1° luglio 1925, emergeva la tendenza a riconoscere un comparto costituito dalla piccola industria in cui comprendere l'artigianato; la proposta di legge sull'ordinamento corporativo dello stato compresa nelle proposte della commissione prevedeva, infatti, nell'art. 2 che tutte le attività sociali dei cittadini (professioni, industrie, arti, mestieri, ecc.) fossero distinte in tre ordini: professioni liberali, arti e impiego pubblico; agricoltura e industria agricola; industria, commercio e proprietà edilizia e mobiliare. L'artigianato rientrava nel terzo ordine, ma il 4° comma dell'art. 5 precisava: “l'artigianato, la piccola industria e il piccolo commercio potranno costituire apposite categorie ...”. (A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Giulio Einaudi editore spa, Torino 1995 p. 368).

⁸ Vincenzo Allegri, *Impresa Artigiana e legislazione speciale*, cit.p. 8.

⁹ “Il primo paradosso risiede nella capacità di far sbocciare quel rinnovamento industriale da una stagione di scelte economiche largamente ispirate a criteri di restaurazione e salvaguardia della situazione esistente, in opposizione alle richieste e alle esigenze di trasformazione maturate nel clima della Resistenza al nazismo e fascismo o anche sollecitate dai nuovi potenti partner commerciali d'oltre oceano. A ciò si aggiunge l'apparente contraddizione tra l'opzione liberista, allora adottata sulla spinta della reazione all'impostazione dirigista della politica economica fascista e

giunge all'approvazione del testo costituente della Repubblica democratica, stabilendo, tra l'altro, con l'art.47 della Costituzione il controllo dell'attività creditizia: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito ...".

Ancora nel 1947 per iniziativa del Capo provvisorio dello Stato viene emanato il Decreto legislativo n.1418 che istituisce presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane una Cassa per il credito alle imprese artigiane. Si tratta del provvedimento istitutivo di Artigiancassa, a cui viene riconosciuta personalità giuridica distinta da quella degli enti che la costituiscono¹⁰.

E' un atto legislativo della nuova repubblica che intendeva facilitare l'accesso al credito per le imprese artigiane: "Lo statuto di Artigiancassa, che ovviamente riprendeva le disposizioni del Decreto legislativo, venne sottoposto all'esame del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il Cicr e la Banca d'Italia, esaminando il testo messo a punto dagli amministratori della Cassa, si dichiararono d'accordo sul fatto che l'attività delle imprese artigiane richiedeva di essere finanziata sia per approvvigionamenti di materie prime che per acquisto di mezzi di lavoro. Artigiancassa, quindi, doveva concedere credito a breve e medio termine, anche se ciò non risultava detto esplicitamente nell'art.2 dello statuto sugli scopi da perseguire da parte del nuovo ente"¹¹.

La preoccupazione di favorire lo sviluppo delle imprese considerate artigiane nasceva, dunque, prima ancora di giungere a una norma che ne identificasse la natura rendendone oggettivo il riconoscimento.

Solo il 15 aprile 1952 viene presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n.2288 "Disciplina dell'artigianato". Il disegno di legge, nato per iniziativa dell'allora ministro dell'industria e commercio P. Campilli, in accordo con il ministro di Grazia e Giustizia A. Zoli, del ministro delle finanze E. Vanoni, del ministro della pubblica istruzione A. Segni e del ministro del lavoro e della previdenza sociale L. Rubinacci, ha come finalità la tutela e lo sviluppo delle attività artigiane.

L'esigenza di disciplinare per legge il comparto artigiano deriva da "evidenti esigenze di carattere economico e sociale, sulle quali vivamente le organizzazioni artigiane hanno più volte richiamato l'attenzione del Governo"¹², come si legge nella relazione accompagnatoria.

Il testo però risente fortemente di una visione ancora arcaica dell'artigianato inteso come "bottega-scuola"¹³, anche se assegna a tale attività una identità imprenditoriale. Sempre nella

dell'autorevolezza di una «compatta» scuola di pensiero, e il riconfermato protagonismo di un apparato produttivo e finanziario in vario modo controllato dalla Stato". G. Bruno, *La costituzione come norma regolatrice dei rapporti economici*, in *La Costituzione italiana* a cura di M. Fioravanti e S. Guerrieri, Roma,1999, p. 324.

¹⁰ *Artigiancassa da Istituto di credito speciale a banca per le imprese artigiane*, Bnl edizioni, Firenze, 2002, p.107.

¹¹ *Ibidem*, p.109.

¹² *Ibidem*, p. 111.

¹³ *Ibidem*.

relazione accompagnatoria, infatti, si fa esplicito riferimento alla funzione di insegnamento del mestiere: “Fra i cardini di tale politica sono la disciplina dell’insegnamento dei mestieri artigiani e il riconoscimento giuridico da conferire all’impresa artigiana e alla bottega-scuola, le quali praticamente oggi sfuggono a particolari provvidenze per la impossibilità di identificarle”. Anche se viene richiamata la necessità di favorire il processo imprenditoriale, “detta concezione [rispondeva] altresì alla necessità di considerare l’aspetto tecnico-produttivo delle attività artigiane e la formazione di futuri piccoli imprenditori”¹⁴.

Il disegno di legge, soffermandosi sulle norme che regolano l’apprendistato, mira a estendere la formazione dell’allievo a tutti gli aspetti necessari per formare una cultura imprenditoriale. Si legge sempre nella citata relazione accompagnatoria: “Il provvedimento nelle linee generali si concreta nei seguenti capisaldi: 1) definizione del concetto di imprenditore artigiano; ... 4) riconoscimento della qualifica *allievo artigiano* al giovane che frequenta la bottega-scuola al fine di apprendere non soltanto il mestiere ma altresì quel complesso di cognizioni economiche che sono indispensabili per organizzare in forma autonoma un lavoro produttivo (costi, prezzi, termini di consegna, gusti della clientela, nozioni di contabilità e di legislazione, ecc...)”¹⁵.

In realtà la disciplina sull’apprendistato sarà regolata solo nel 1955 con la legge del 19 gennaio n.25; mentre la disciplina generale della attività artigiane sarà demandata alla legge 25 luglio 1952 n. 949, (“Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione”), il che conferma l’orientamento di riconoscere definitivamente le attività artigiane come imprese che contribuiscono a tutti gli effetti a rafforzare l’assetto imprenditoriale dell’economia del paese. Il secondo comma dell’art.33 della legge 949/52 recita: “Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n.1586, e anche se organizzate in forma cooperativa”. Articolo poi modificato dalla legge 19 dicembre 1956 n.1524 che, come vedremo, recepisce l’impianto della legge 25 luglio 1956 n.860 (“Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane”).

In definitiva si può dire che il primo testo di legge dell’Italia repubblicana, che si prefigge il compito di disciplinare in modo organico il comparto dell’artigianato, risale al 25 luglio del 1956. Si tratta appunto della legge n.860: “*Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 10 agosto dello stesso anno.

La legge, composta da 5 Capi e 22 articoli, rappresenta il primo importante atto amministrativo con il quale si intende dare ordine a un settore estremamente dinamico

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ *Ibidem.*

nell'economia italiana composto da migliaia di piccolissime attività che si caratterizzano per l'identificazione del titolare con l'impresa da lui fondata e in cui egli stesso direttamente lavora¹⁶.

È ormai sancita l'identità imprenditoriale dell'attività artigiana; identità che è richiamata nel titolo stesso della legge. Il Capo I traccia i criteri di identificazione dell'impresa artigiana e ne individua i requisiti, sia in termini qualitativi, sia in termini dimensionali.

L'art. 1 infatti stabilisce che è artigiana l'impresa che risponde a alcuni requisiti fondamentali: abbia come scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o usuale, sia organizzata e operi con il lavoro professionale del titolare o dei suoi famigliari, il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda¹⁷. L'impresa artigiana, secondo l'art.2 può avvalersi delle prestazioni di personale dipendente purché guidato e diretto dal titolare. Per poter restare artigiana l'impresa, comunque, non può impiegare più di dieci dipendenti. La possibilità di impiegare personale dipendente scende a un massimo di cinque unità nel caso in cui l'impresa svolga produzioni esclusivamente in serie, sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato¹⁸.

L'art. 3 identifica ancora meglio la natura dell'impresa artigiana, attraverso l'introduzione del concetto della prevalenza del lavoro sul capitale. In virtù di questo principio viene specificata quale possa essere la natura giuridica compatibile con la definizione di impresa artigiana: la forma cooperativa e le società di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi direttamente alla conduzione dell'impresa. Vengono così escluse, proprio in virtù del principio della prevalenza del lavoro sul capitale, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita semplice¹⁹.

Occorre a questo punto proporre alcune riflessioni. Come abbiamo visto, è ormai matura la concezione imprenditoriale dell'attività artigiana. L'artigiano, cioè, non è più il *maestro di mestiere* interessato soprattutto al riconoscimento del titolo di *bottega-scuola* e alle norme che regolano l'apprendistato dell'*allievo artigiano*, incontrato nel disegno di legge del 1952, ma un vero e proprio imprenditore impegnato nella produzione di beni o nella prestazione di servizi non solo di natura artistica, in grado di dare lavoro a personale dipendente anche qualificato e a competere nel mercato

¹⁶ “Nel 1945 si riprodusse dunque, dal punto di vista della normazione speciale in materia di artigianato, un regime di sostanziale delegificazione. Esso tuttavia durò poco più di un decennio. Su di esso infatti si inserì ben presto la nuova legislazione speciale, le cui linee generali e, comunque, la cui sostanza si ritrovano ancora nella disciplina oggi vigente. Sarà infatti la legge 25 luglio 1956, n.860, che riempirà, per prima, la lacuna nella disciplina speciale;...”. (Vincenzo Allegri, *Impresa Artigiana e legislazione speciale*, cit. p. 9).

¹⁷ *Gazzetta ufficiale* del 10 agosto 1956, n. 200.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibidem*.

attraverso una propria efficienza produttiva dedicandosi, nel caso, a produzioni esclusivamente in serie²⁰.

Il legislatore però sembra porsi un limite nel concepire l'evoluzione imprenditoriale di questa figura. Non siamo ancora per intenderci all'impronta culturale che verrà da quella scuola di pensiero che vede nella piccola impresa una realtà matura capace di svolgere una funzione importante e credibile per la crescita produttiva del paese.

In effetti è vero che la legge definisce artigiana anche un'impresa che non si limiti a svolgere l'attività *nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura*, come invece stabilisce il punto c) dell'art.2 della legge. In questo caso però l'impresa per essere riconosciuta artigiana non può impiegare personale dipendente oltre le dieci unità, questo limite poi si abbassa a 5 unità nel caso in cui l'impresa si dedichi a produzioni esclusivamente in serie, come recita il punto b) del già citato art.2. Non solo, sempre secondo il punto b) dell'art.2 la produzione in serie è considerata compatibile con la definizione di impresa artigiana *“sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato”*.

Dunque due delle prerogative che sono da considerarsi tra i tratti distintivi dell'impresa moderna: la capacità di dare lavoro attraverso l'utilizzo di personale dipendente e la razionalizzazione dei processi produttivi con l'introduzione di procedure meccanizzate, sono ancora gli elementi utilizzati per sancire la diversità dell'artigianato.

²⁰ Interessante in questo senso è la circolare n. 28-1957 emanata l'8 febbraio 1957 dalla Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie del Ministero dell'industria e del commercio indirizzata ai Commissari provinciali dell'artigianato e alle Camere di commercio, industria e agricoltura che aveva per oggetto “Istruzioni per l'attuazione della legge 25 luglio 1956 n.860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane”. Il terzo comma del punto 5 del paragrafo dedicato alla “qualifica artigiana” precisa che: “La condizione (art. 1, lett. b), della legge), che l'impresa stessa sia organizzata con il lavoro professionale del suo titolare, corrisponde, innanzitutto, alle caratteristiche che il Codice civile richiede per la qualifica di imprenditore (art.2082 Codice civile), ossia all'organizzazione dei mezzi, in vista dei particolari fini di lucro che l'imprenditore si prefigge di conseguire mediante l'esercizio, di fatto e professionale, di una attività economica (e non sporadico di singoli atti di contenuto economico). Inoltre il punto 6 recita: “Da quanto precede, risulta chiaro che possono essere iscritte nell'albo soltanto le «imprese»: cioè quelle attività che hanno come fine la produzione di beni o la prestazione di servizi a scopo di lucro. Non possono, quindi, ottenere l'iscrizione i «laboratori-scuola» e cioè i laboratori che hanno come fine principale la istruzione professionale dei giovani, anche se, attraverso la formazione professionale degli stessi, sia possibile ottenere degli elaborati che vengono venduti. Ove, però, uno di tali laboratori si presenti nella forma legale di impresa con un titolare che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica artigiana, a esso deve essere accordata l'iscrizione nell'albo e gli eventuali allievi devono essere considerati come normali apprendisti”. Infine il primo comma del paragrafo dedicato al concetto di “Natura usuale” chiarisce che “L'aggettivo «usuale» contenuto della lettera a) dell'art. 1 deve intendersi come contrapposto ad «artistico» e, quindi, con il significato di «uso comune».

Del resto sia il trasferimento del lavoro al personale dipendente, sia l'utilizzazione della produzione in serie, allontanano il soggetto imprenditore dall'antica concezione che vuole l'artigiano un *maestro di mestiere* capace di realizzare, lui e solo lui, pezzi unici ad altissimo valore aggiunto. Una concezione che contrasta evidentemente con la logica della produzione in serie, scelta che determina il vantaggio competitivo dell'impresa moderna, basata sulla standardizzazione di pezzi tutti uguali a basso valore aggiunto; processo che può soddisfare una domanda in continua espansione con una offerta incrementale realizzata attraverso la compressione di costi e tempi di produzione, e la cui qualità non sta tanto nell'unicità del pezzo ma, al contrario, nella garanzia della sua conforme e regolare ripetitività.

Questo elemento è riscontrabile leggendo il paragrafo dedicato appunto alla "Produzione in serie non del tutto meccanizzata" della già citata circolare n. 28-1957 del Ministero dell'industria e del commercio che al terzo comma del punto 28 precisa: "Pur trattandosi di espressione corrente, ma di contenuto assai complesso, si ritiene di individuare una produzione in serie in quella che realizzi, mediante l'impiego di attrezzature e macchinari idonei, una ripetizione di prodotti aventi caratteristiche identiche di forma, qualità e dimensioni conformi a un unico prototipo"²¹.

Allo stesso principio risponde la norma per cui il limite degli apprendisti di cui l'impresa artigiana si può avvalere è sempre di dieci nel caso l'azienda non si avvalga di lavorazioni in serie, cinque in caso contrario, ma il numero sale a 20 per le imprese di cui alla lettera c) dell'art.2 cioè "l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali ecc...". Questo aspetto probabilmente mirava già allora alla salvaguardia di alcuni mestieri considerati tradizionali e a rischio.

La stessa legge prevedeva, infatti, con l'art.5, che venissero approvati con Decreto del Presidente della repubblica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento previsto dall'art.2. Tali elenchi vennero pubblicati in appendice al Dpr del 23 ottobre 1956 n.1202 e successivamente sostituiti nel 1964²². Negli elenchi

²¹ La circolare prosegue con il punto 29 stabilendo: "Tale produzione può essere effettuata nell'impresa artigiana: occorre però che il processo non sia del tutto meccanizzato. È necessario, cioè, che, oltre all'insieme delle operazioni relative alla introduzione del materiale, all'avvio e all'arresto delle macchine, al controllo della qualità e quantità del prodotto, alla sorveglianza dell'intero processo lavorativo e alla manovra di macchine utensili universali monouso, non automatiche, *anche* qualche altra fase di lavorazione sia effettuata direttamente dall'artigiano e dai suoi dipendenti. Non sono pertanto da considerarsi artigiane quelle imprese che abbiano un'attrezzatura meccanica predisposta per una lavorazione in serie completa con cui si realizzi, attraverso una pura e semplice trasformazione meccanica della materia prima, un prodotto fatto completamente a macchina. È perciò necessario l'intervento manuale diretto sull'oggetto della produzione, in una delle fasi del processo produttivo, perché l'impresa possa essere qualificata artigiana".

²² La sostituzione avvenne in seguito alla pubblicazione del Decreto del Presidente della repubblica dell'8 giugno 1964 n.537 "Sostituzione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegati al decreto del

(riportati per intero in appendice), su proposta delle associazioni di categoria, erano compresi XIII gruppi di mestieri: abbigliamento esclusivamente su misura, cuoio e tappezzeria, decorazioni, fotografia e riproduzioni disegni, legno, metalli comuni, metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini, restauro, servizio di barbieri parrucchiere e affini, strumenti musicali, tessitura ricamo e affini, vetro ceramica pietra e affini, varie. Risulta evidente l'intenzione di salvaguardare alcune attività in via di estinzione, consentendo loro, con l'inserimento negli albi, di ottenere le agevolazioni per l'artigianato, basti pensare ai traforisti, ai materassai o ai trapuntai a mano; ma anche di individuare e nobilitare alcune lavorazioni non in serie come: la traforazione artistica, la scultura in marmo o altre pietre o la rilegatura artistica di libri.

Esistevano del resto, come si vedrà più avanti, orientamenti diversi tra le confederazioni dell'artigianato, alcune arroccate a difesa della peculiarità della già esaminata figura di maestro di mestiere più legato alle doti artistiche che alla capacità imprenditoriale, altre fortemente propense a strappare il comparto da una dimensione tradizionale per assegnargli definitivamente un ruolo industriale anche a costo di sacrificare la sopravvivenza delle attività più arcaiche.

La Legge del 1956 che si sta esaminando introduceva con l'art.9 l'albo delle imprese artigiane, che ritroveremo nella Legge quadro del 1985. Ma se, da una parte, tracciava i requisiti per l'iscrivibilità all'albo - "Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art.9" - recitava il secondo comma dell'art.2; dall'altra, non ne prescrive l'obbligatorietà. In sostanza l'iscrizione è un diritto, per le imprese che rispondono alle condizioni date, ma non un obbligo. Il secondo e terzo comma dell'art.9 precisa: "L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art.12"²³.

L'iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti".

Va infatti ricordato che questa legge è una diretta conseguenza della già incontrata legge del 25 luglio 1952 n.949 ("Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione") che individuava il comparto dell'artigianato come uno tra i settori da incentivare per promuovere lo sviluppo dell'economia dedicando l'intero Capo VI alla voce "Credito

Presidente della repubblica 23 ottobre 1956, n.1202", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1964, n.173.

²³ Il primo comma del punto n.43 del paragrafo dedicato all'"Iscrizione nell'albo" della circolare n. 28-1957 dalla Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie precisa che "l'iscrizione nell'albo è facoltativa in quanto non è condizione per l'esercizio dell'attività artigiana, ma è richiesta per il riconoscimento della qualifica artigiana agli effetti di legge (art.1 legge n.860) e per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane (art.9, ultimo comma).

all'artigianato".

Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956 n.1202²⁴ precisava con l'art.1: "La concessione delle agevolazioni previste anche da norme precedenti a favore delle imprese artigiane, comunque individuate, è disposta, ai termini dell'art.9, ultimo comma, della legge 25 luglio 1956 n.860, a decorrere dal 18 novembre 1957, unicamente nei riguardi di quelle imprese che risultino iscritte nell'albo di cui allo stesso art.9".

È evidente quindi la necessità di disciplinare giuridicamente il settore allo scopo di assegnare, appunto, gli incentivi previsti.

Questo aspetto viene messo in evidenza da Vincenzo Allegri dell'Università degli Studi di Brescia: "Lungi dal prevedere chiusure corporative, la nuova legge era invece essenzialmente finalizzata a una funzione di incentivazione del settore; il principio della libertà d'iniziativa economica era talmente salvaguardato che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (che le nuove norme istituivano) era meramente facoltativa, quindi non costituiva condizione per l'esercizio dell'attività; l'iscrizione era soltanto «condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane» (art.9, comma ultimo)"²⁵.

La finalità agevolativa era tra l'altro richiesta dalle associazioni di categoria, come lo stesso Allegri ricorda: "la legge del 1956, che era fortemente appoggiata dalle associazioni del settore, era dunque prima di tutto un efficace strumento legislativo, che riusciva a conciliare tale carattere con l'assenza di condizionamenti alla libertà di iniziativa economica: non è quindi un caso che, ancora alla vigilia della riforma, fosse considerata dalle organizzazioni stesse della categoria come una buona legge"²⁶.

Non va dimenticato che esistevano anche altre esigenze di natura normativa, che comportavano la necessità di prevedere una definizione formale dell'artigianato e in particolare, per citare ancora Vincenzo Allegri, in materia previdenziale e assicurativa "una definizione dell'artigianato era necessaria anche per la tutela previdenziale e l'assicurazione contro le malattie, che erano divenute conquista della categoria; così come per l'accesso al credito, specialmente quello a medio termine. A tutto poi si aggiungeva il diffuso riconoscimento della necessità di costituire un albo, che fungesse da tutela della categoria e, sia pure in minor misura, da strumento di pubblicità per i terzi, comprovando nei confronti di essi il carattere artigiano dell'impresa; funzione che il

²⁴ Si tratta del decreto attuativo della legge 25 luglio 1956 n.860, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 novembre 1956 n.278 col titolo "Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956 n.860, concernente la definizione e la disciplina delle imprese artigiane, con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato".

²⁵ Vincenzo Allegri, *Impresa Artigiana e legislazione speciale*, Giuffrè editore, Milano, 1990, p. 10.

²⁶ Ibidem.

Registro delle ditte, regolato dal T.U. del 1934, non era in grado di svolgere a pieno”²⁷.

Oltre all’albo delle imprese artigiane la legge del 1956 anticipa anche l’istituzione di un vero e proprio sistema di rappresentanza composto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato, dalle Commissioni regionali sempre per l’artigianato, e dal Comitato centrale dell’artigianato. Questo sistema articolato aveva il compito di disporre in merito alle richieste di iscrizione all’albo (commissione provinciale), di decidere sui ricorsi dei richiedenti in caso di non accoglimento della richiesta (commissione regionale), di promuovere indagini, svolgere azioni di coordinamento e produrre iniziative per lo sviluppo del settore su tutto il territorio nazionale (comitato centrale).

Dunque attraverso questo sistema si stabiliva il coinvolgimento diretto della categoria, soprattutto la Commissione provinciale, che come accennato aveva il compito di deliberare sulle richieste di iscrizione, era composta da nove imprenditori artigiani (eletti dagli iscritti all’albo), dal rappresentante dell’artigianato in seno alla Giunta camerale, da quattro rappresentanti della categoria, da un rappresentante dell’Enapi (Ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie) e da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane, gli altri componenti avevano solo un ruolo consultivo (direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, direttore dell’Ufficio provinciale dell’industria, presidente del Consorzio provinciale dell’istruzione tecnica, due esperti in materia di credito artigiano, un imprenditore industriale a nomina prefettizia).

Come è stato già osservato la legge 25 luglio 1956 n.860 rispondeva ad alcune esigenze normative: la prima riguardava la politica del credito, la possibilità cioè di arrivare a istituire un fondo di garanzia per l’artigianato previsto già dal Capo provvisorio dello Stato con proprio Decreto nel dicembre del 1947²⁸, in particolare era necessario definire il comparto dell’artigianato per recepire le agevolazioni previste dal Capo VI della Legge del 25 luglio 1952 n.949. La seconda si riferiva al sistema previdenziale e assicurativo per i soggetti artigiani per i quali era stata richiesta l’istituzione di un proprio fondo gestione. Nel primo caso la legge consentì di avviare un’azione legislativa mirata, che negli anni avrebbe portato a trasformare l’Artigiancassa da Istituto di credito speciale a Banca per le imprese artigiane. Già il 17 gennaio del 1957, infatti, a sei mesi dall’entrata in vigore della Legge 860/56, veniva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.15 la Legge 19 dicembre 1956 n.1524 “Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952 n.949, sul credito all’artigianato”; con tale provvedimento oltre a confermare il sistema di decentramento del credito introdotto con la 949 del 1952 e a estendere le operazioni di investimento agevolabili, come previsto dall’art. 1: “l’art.33 della legge 25 luglio 1952, n.949, è sostituito dal seguente: la Cassa per il credito alle

²⁷ Ibidem, p.11.

²⁸ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947 n.1418 “Istituzione presso l’Istituto di Credito delle casse di risparmio italiane di una Cassa per il credito alle imprese artigiane”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 dicembre 1947, n.293.

imprese artigiane [...] ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate a operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime"²⁹, venivano recepiti i criteri per la definizione di impresa artigiana. Con l'ultimo comma dell'art.1 era sancito: "sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956 n.860".

Non solo, lo stesso art.1 introduceva con il penultimo comma la possibilità di ottenere fideiussioni da parte di cooperative di garanzia di credito, disposizione destinata a dar vita al complicatissimo tessuto di cooperative artigiane nate nell'ambito delle associazioni di categoria che ancora oggi è noto, e andava anche a modificare con l'art. 6 gli organi statutari per introdurre la rappresentanza delle confederazioni artigiane: "Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, uno è designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'art.17 della legge 25 luglio 1956, n.860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1° categoria e un rappresentante delle casse rurali e artigiane". L'11 gennaio 1957, poi, con la legge n.5 veniva intergrata la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane, nel 1958 la legge n.232 consentiva di aumentare il fondo di dotazione della Cassa di credito alle imprese artigiane, per arrivare al 1964 quando con la legge del 14 ottobre n.1068 veniva istituito presso la cassa un fondo centrale di garanzia³⁰. Fondo aumentato nel 1966 e nel 1970 rispettivamente con la legge 31 ottobre 1966 n.947 e con il decreto legge 26 ottobre 1970 n.745.

Per quanto riguarda invece il sistema assicurativo e previdenziale è possibile osservare che anche in questo caso a soli sei mesi dall'entrata in vigore della legge 860/56 veniva emanato un provvedimento³¹ per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, intesi appunto

²⁹Artigiancassa da Istituto di credito speciale a banca per le imprese artigiane, cit. p.174.

³⁰Legge 14 ottobre 1964 n.1064 "Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n.949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 6 novembre 1964 n.273.

³¹Si tratta della legge 29 dicembre 1956, n.1533 "Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani" testo poi sostituito ai sensi dell'art.1 della legge 9 febbraio 1966, n.27.

quali titolari di imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 860/56 e i cui elenchi, insieme ai rispettivi nuclei familiari a carico, dovevano essere compilati, secondo l'art.2, dalla Commissione provinciale per l'artigianato. La gestione avveniva attraverso una Cassa mutua provinciale costituita per mezzo della riscossione di contributi in parte a carico dello Stato, che con la modifica del 1966 ammontava a lire 1.500, in parte a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ammontante a lire 1.000 e da un'eventuale quota integrativa per artigiano da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale.

L'aggiornamento dei ruoli era a carico delle Amministrazioni comunali sulla base degli elenchi forniti come si è visto dalla Commissione provinciale per l'artigianato, la cui composizione per gli effetti della presente legge, veniva integrata da un rappresentante del Prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale.

Dunque con la legge 29 dicembre 1956, n.1533 i titolari di imprese artigiane rientravano tra i soggetti assistibili attraverso una assicurazione obbligatoria che dava diritto a precise prestazioni: l'assistenza ospedaliera, l'assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa, l'assistenza ostetrica.

Era comunque anche previsto che ciascuna Cassa mutua potesse deliberare per estendere le prestazioni all'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio (art.6)³². Veniva così riconosciuto un valore alla capacità lavorativa dell'artigiano senza la quale l'impresa era impossibilitata a produrre il reddito necessario alla sussistenza del titolare e della sua famiglia. Gli imprenditori artigiani in sostanza proprio per il loro diretto impegno nel lavoro e nella gestione dell'impresa conquistarono un proprio trattamento mutualistico che li avvicinava ad altri soggetti protetti dallo stato sociale.

La legge era composta da VI Capi e 32 articoli, l'istituzione della Cassa mutua era definita dall'art.7: "Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale"³³.

Anche per la gestione delle Casse mutue era previsto il coinvolgimento diretto del sistema delle rappresentanze artigiane: "L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di aziende, in

³²Legge 29 dicembre 1956, n.1533, e successive modificazioni e integrazioni. *Provvedimenti per l'Artigianato, raccolta di disposizioni legislative ed amministrative*, Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie, Poligrafico dello stato, Roma 1971.

³³ Ibidem, p. 257.

ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori”³⁴. Con l’art.16 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n.266 “Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1966, n.1533, per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani”, si precisa: “sono elettori attivi e passivi i titolari di impresa artigiana, i quali alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo art.17, primo comma, risultino iscritti nei ruoli previsti dal precedente art.6”³⁵. Per il Consiglio di amministrazione, formato, secondo l’art.11 della legge, da dodici artigiani eletti dall’assemblea, da un esperto nel ramo amministrativo e assistenziale nominato dal ministero per il lavoro su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani, uno nominato dalla Commissione provinciale per l’artigianato e dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, l’art. 21 del citato decreto di attuazione della legge prevedeva che “le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore [...]. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato [...]”³⁶. Risulta evidente, dai criteri stabiliti per l’elezione e la nomina degli organismi, il ruolo che dovrà essere ricoperto dalle associazioni artigiane in termini di organizzazione della rappresentanza.

Ruolo per altro già sancito dalla Legge 12 luglio 1951, n.560 che prevedeva il coinvolgimento diretto degli artigiani e dei coltivatori diretti nell'ambito delle Giunte delle Camere di commercio con voto deliberativo.³⁷

Nel luglio del 1959 con la legge n.463 veniva esteso il sistema previdenziale ai titolari di imprese artigiane e ai loro familiari³⁸ il cui art.2 formalizzava: “Sono compresi nell’obbligo

³⁴ Ibidem, p. 257.

³⁵ Ibidem, p. 273.

³⁶ Ibidem, p. 275.

³⁷ARTICOLO UNICO. Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, con voto deliberativo, oltre i quattro membri indicati nell’art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, anche un rappresentante degli artigiani ed uno dei coltivatori diretti. Legge 12 luglio 1951, n. 560, *Partecipazione di rappresentanti degli artigiani e dei coltivatori diretti nelle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura*, Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1951, n. 167.

³⁸L’Art. 1 della Legge 4 luglio 1959 n. 463, *Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari*, recitava:” L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all’assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall’art.1, ultimo comma, della legge medesima. L’assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni” (Gazzetta ufficiale del 13 luglio 1959, n. 625).

assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione³⁹ e comprendeva tra i familiari: il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti e i fratelli e le sorelle.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria l'art. 4 stabiliva: "All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'art. 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato. La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3° della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55. La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato. Qualora, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili. Negli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della presente legge. I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali [...]"⁴⁰.

Con l'estensione del sistema previdenziale ai nuovi soggetti, variava la composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Inps che veniva integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal ministro per il lavoro.

Quattro anni dopo, nel 1963 anche l'assistenza sanitaria veniva estesa con la legge 27 febbraio 1963, n. 260 a tutti i titolari di pensione "[...] sempre che agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia"⁴¹.

³⁹Legge 4 luglio 1959 n. 463, *Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari*, art.2, Gazzetta ufficiale del 13 luglio 1959, n. 625.

⁴⁰Ibidem.

⁴¹ Legge 27 febbraio 1963, n. 260 "*Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione*". (Gazzetta

All'assistenza, specificava l'art. 2 della Legge, dovevano provvedere, anche se con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani istituita con la citata Legge n.1533 del 29 dicembre 1956.

Dunque alla volontà di promuovere la figura dell'artigiano nella categoria degli imprenditori e al tentativo di dare alle attività dell'artigianato una dignità aziendale ed economicamente compiuta, corrisponde la tendenza, anche su pressione politico-sindacale delle associazioni di categoria di mantenere vivo l'intervento assistenziale e di protezione sociale che conferma la promiscuità della figura dell'artigiano con quella del lavoratore dipendente.

Se da una parte infatti le associazioni di categoria attribuivano alla scelta della libera iniziativa dell'artigiano il coraggio del rischio di impresa come valore nell'interesse generale (l'artigiano o l'imprenditore non aspettava che gli venisse *dato* un posto di lavoro, ma lo creava egli stesso con la propria voglia di fare e il proprio mestiere capace a sua volta di produrre lavoro per altri soggetti), dall'altro, proprio alla luce di questa prerogativa che alzava il valore sociale del soggetto, non poteva accettare che la politica di protezione sociale fosse rivolta esclusivamente al lavoro dipendente, che poteva contare tra l'altro sul fortissimo potere contrattuale delle organizzazioni sindacali.⁴²

Nel 1965 poi sarà approvata la prima riforma di riordino dei trattamenti di pensione e sarà unificato il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni.⁴³

Per concludere il percorso proposto sul quadro normativo prima della legge quadro del 1985, si deve aggiungere il provvedimento del 1963 sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul ufficiale del 23 marzo 1963, n.79).

⁴²Questa contraddizione rimase per molto tempo presente nella strategia sindacale delle diverse associazioni di categoria che costituivano il sistema della rappresentanza dell'artigianato, ancora oggi è presente in molte scelte maturate spesso non unitariamente: l'estensione dei requisiti per l'iscrivibilità nell'albo delle imprese artigiane anche delle srl, come vedremo, si scontra concettualmente con la volontà di difendere ed anzi estendere il sistema protezionistico di alcuni settori, specialmente nei servizi, si pensi al contingentamento numerico per le attività di acconciatura ed estetica. Questa contraddizione rimase per molto tempo presente nella strategia sindacale delle diverse associazioni di categoria che costituivano il sistema della rappresentanza dell'artigianato, ancora oggi è presente in molte scelte maturate spesso non unitariamente: l'estensione dei requisiti per l'iscrivibilità nell'albo delle imprese artigiane anche delle srl, come vedremo, si scontra concettualmente con la volontà di difendere ed anzi estendere il sistema protezionistico di alcuni settori, specialmente nei servizi, si pensi al contingentamento numerico per le attività di acconciatura ed estetica. La legge 161/63 poi sostituita dalla legge n°1142 del 23/12/70 attribuisce ai comuni la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, attraverso appositi regolamenti comunali (Legge 23 dicembre 1970 n.1142, *Modifiche della legge 14 febbraio 1963, n.161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini*, Gazzetta ufficiale del 16 gennaio 1971, n.12).

⁴³Legge 21 luglio 1965, n. 903, Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza Sociale, Gazzetta ufficiale del 31 luglio 1965, n. 190.

lavoro che modifica il regio decreto del 1935 e interessa direttamente oltre i lavoratori subordinati, gli artigiani ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei loro dipendenti; nel 1965 la legge n. 413 interviene sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria in modo specifico nei confronti degli artigiani datori di lavoro. Disposizioni che saranno successivamente riordinate sempre nel 1965 nel testo unico n.1124.⁴⁴

⁴⁴Legge 19 gennaio 1963 n.15, *Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali"*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1963, n.1450: *"Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo"*, e successive modificazioni ed integrazioni", Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 1963, n.28; Legge 15 aprile 1965 n. 413, *Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro*, Gazzetta ufficiale del 19 maggio 1965, n.116; Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale del 13 ottobre 1965, n. 257.